

## ALLEGATO 3

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della Legge 147/2013, la quota fissa della TARI è ridotta nei seguenti casi:
  - a. del 100% (cento per cento) per:
    - i. i locali e le aree adibiti a scuola paritaria o convenzionata con il Comune, i musei, le biblioteche;
    - ii. i locali adibiti a culto pubblico e relative pertinenze, occupati o detenuti dalla Chiesa Cattolica o da altre confessioni religiose ammesse dallo Stato;
    - iii. i locali e le aree occupate da istituti di ricovero di proprietà comunale e quelli che nel loro statuto prevedono la non finalità di lucro;
    - iv. i locali e le aree occupate da Associazioni, che svolgono esclusivamente attività istituzionale, iscritte all'apposito Albo Comunale per l'esercizio delle attività statutarie;
    - v. i locali e le aree occupate da Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche a Responsabilità Limitata, regolarmente iscritte all'albo nazionale delle società/associazioni sportive dilettantistiche presso il CONI centrale, in quanto gestori delle strutture sportive pubbliche in forza di accordi di gestione, concessioni e affidamenti;
    - vi. i locali e le aree occupate dal Gattile di Chieri, gestito dalla Lega Italiana per i Diritti degli Animali (Lida) e dal Canile di Chieri, gestito dall'Ente nazionale protezione animali (ENPA)
  - b. del 50% (cinquanta per cento) per:
    - i. i locali e le aree occupate da attività commerciali ed artigianali insediate direttamente su parti di strade o piazze sulle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, che precludono o limitano il traffico veicolare o pedonale, dal 31° (trentunesimo) giorno successivo dalla data di inizio lavori, dietro certificazione del direttore dei lavori.
  
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della Legge 147/2013, la quota variabile della TARI è ridotta nei seguenti casi:
  - a. del 100% (cento per cento) per i locali, adibiti a civile abitazione, occupati da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi non risultino locati o comunque utilizzati;

- b. del 100% (cento per cento), limitatamente ai contenitori di rifiuto organico, vetro e carta e dell'80% (ottanta per cento) per i contenitori di rifiuto non recuperabile, per i locali e le aree occupate dal Gattile di Chieri, gestito dalla Lega Italiana per i Diritti degli Animali e dal Canile di Chieri, gestito dall'Ente nazionale protezione animali (ENPA);
  - c. del 100% (cento per cento), limitatamente ai contenitori di rifiuto organico, vetro e carta e del 50% (cinquanta per cento) per i contenitori di rifiuto non recuperabile, per:
    - i. i locali e le aree adibiti a scuola paritaria o convenzionata con il Comune, i musei, le biblioteche;
    - ii. i locali adibiti a culto pubblico e relative pertinenze, occupati o detenuti dalla Chiesa Cattolica o da altre confessioni religiose ammesse dallo Stato;
    - iii. i locali e le aree occupate da Associazioni, che svolgono esclusivamente attività istituzionale, iscritte all'apposito Albo Comunale per l'esercizio delle attività statutarie.
    - iv. i locali e le aree occupate da Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche a Responsabilità Limitata, regolarmente iscritte all'albo nazionale delle società/associazioni sportive dilettantistiche presso il CONI centrale, in quanto gestori delle strutture sportive pubbliche in forza di accordi di gestione, concessioni e affidamenti;
  - d. del 70% (settanta per cento), limitatamente ai contenitori di rifiuto organico, vetro e carta e del 50% (cinquanta per cento) per i contenitori di rifiuto non recuperabile, per i locali e le aree occupate da istituti di ricovero di proprietà comunale e quelli che nel loro statuto prevedono la non finalità di lucro; la riduzione per i contenitori di rifiuto non recuperabile è elevata al 75% (settantacinque per cento) se l'istituto ospita stabilmente anziani affetti da patologia cronica certificata dall'Azienda Sanitaria Locale, che preveda l'assegnazione di materiale per incontinenza;
3. Ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2, del D.L. 47/2014, a decorrere dall'anno 2015, la quota fissa e quella variabile della TARI sono ridotte del 66% (sessantasei per cento), per unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.
4. La quota variabile della tariffa relativa ai contenitori adibiti allo smaltimento del materiale per incontinenza è ridotta del 100% (cento per cento) per tutte le utenze domestiche che hanno uno o più componenti, ivi residenti, affetti da patologia cronica certificata dall'Azienda Sanitaria Locale che preveda l'assegnazione di detto materiale, limitatamente al periodo di

sussistenza della patologia e per massimo 2 (due) contenitori da 50 (cinquanta) litri per ogni componente affetto. Il conferimento in tali contenitori di rifiuti diversi da quelli derivanti dalla patologia comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Regolamento Consortile di Gestione dei Rifiuti urbani.

5. La quota fissa della TARI è altresì ridotta nelle percentuali sotto indicate, in presenza di nuclei familiari, residenti nella città di Chieri, il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia ricompreso nei valori riportati:

I.S.E.E. inferiore a 12.000,00	Riduzione del 100%
--------------------------------	--------------------

